

STATUTO

GRUPPO FAMIGLIE DRAVET APS

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Gruppo Famiglie Dravet Associazione di Promozione Sociale", in breve "Gruppo Famiglie Dravet APS".
2. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'Istituzione preposta.
3. L'Associazione Gruppo Famiglie Dravet APS (di seguito "Associazione") è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione e della normativa di riferimento, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi specifici dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria.
5. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, dei quali favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

6. La durata dell'Associazione è illimitata.
7. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
8. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero,

Articolo 2

Finalità

1. l'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Gli scopi dell'Associazione sono rivolti al sostegno della ricerca scientifica e di ogni iniziativa diretta a migliorare la conoscenza, la diagnosi e la cura della sindrome di Dravet. L'Associazione si prefigge altresì di tutelare i diritti delle persone affette da tale patologia, favorendone l'inserimento sociale e di determinare il miglioramento della loro qualità di vita.
3. I beneficiari dell'attività dell'Associazione sono i soggetti affetti dalla sindrome di Dravet e i loro familiari.

Articolo 3

Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire gli scopi di cui al patto di costituzione, svolge in via esclusiva o principale attività di

interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 D.Lgs. 117/2017,

nelle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del

D.Lgs. 117/2017 promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In modo particolare, l'Associazione, si propone di:

- a) promuovere, favorire e patrocinare - anche attraverso il solo sostegno finanziario - progetti, studi e ricerche nazionali ed internazionali finalizzati a migliorare la conoscenza, la diagnosi e la cura della sindrome di Dravet;
- b) promuovere ed incoraggiare lo scambio di informazioni e la collaborazione fra tutte le figure professionali che si occupano dello studio e della cura della sindrome di Dravet, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- c) promuovere ed incentivare la formazione di un network tra le famiglie afflitte dalla Sindrome di Dravet che permetta il reciproco sostegno e lo scambio di esperienze nella gestione quotidiana della malattia, per il miglioramento della qualità di vita delle persone che ne sono affette;
- d) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione inerente la sindrome di Dravet e/o i disturbi associati e i suoi aspetti sociali e psicologici, organizzando le iniziative necessarie a tale scopo, inclusi congressi e convegni scientifici;
- e) intraprendere e sviluppare rapporti con i competenti organi

Statali, Regionali, Provinciali e Locali per la promozione di leggi, regolamenti e provvedimenti a favore dei soggetti affetti da sindrome di Dravet e dei loro familiari;

f) mantenere stretti rapporti con Enti ed Associazioni di riferimento, anche scientifiche, Nazionali ed Internazionali, ai fini del conseguimento degli obiettivi statutari;

g) promuovere, coordinare, indirizzare e realizzare ogni iniziativa diretta all'assistenza, cura, riabilitazione, informazione, inserimento sociale, prevenzione e tutela giuridica dei soggetti affetti da sindrome di Dravet e dei loro familiari;

h) promuovere, coordinare, indirizzare e incentivare ogni iniziativa posta in essere da Enti e Organizzazioni private e pubbliche dirette all'assistenza, alla cura, alla riabilitazione, all'integrazione sociale e alla tutela giuridica dei soggetti con sindrome di Dravet e delle loro famiglie nonché promuoverne l'autonomia, anche difendendoli da azioni discriminatorie, perché possano conseguire pienamente i loro diritti civili;

i) promuovere lo sviluppo di una cultura priva di pregiudizi rimuovendo eventuali disposizioni normative discriminatorie nei confronti di persone affette da sindrome di Dravet;

j) promuovere, sostenere e realizzare iniziative di assistenza sociale, di organizzazione di attività per il tempo libero e di vita indipendente a favore delle persone affette da sindrome di Dravet e delle loro famiglie;

k) svolgere le attività di volontariato in modo libero e gratuito mediante strutture proprie e/o altrui e/o stipulando convenzioni per poterle svolgere anche nell'ambito di strutture pubbliche o in ambienti esterni;

l) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione per le famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;

m) sensibilizzare e informare il pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità e promuovere una maggiore conoscenza della sindrome di Dravet;

n) promuovere e svolgere attività editoriale inerente allo scopo sociale;

o) promuovere ogni altra attività complementare o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

3. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, a sostegno delle attività che l'Associazione intende porre in essere per il perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

5. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al rag-

giungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

6. le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avversi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

Articolo 4

Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

2. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale svol-

gimento di attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 6, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Associati - Ammissione

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli Associati.

2. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

a) Gli Associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione del primo atto costitutivo e del primo Statuto.

b) Gli Associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo. Essi versano annualmente una quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea.

c) Gli Associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione. La nomina di Associato onorario è ratificata dall'Assemblea, essi sono esentati dal versamento della quota associativa.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun Associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Associati.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

8. La qualità di Associato si acquista in seguito alla deliberata di ammissione emanata dal Consiglio Direttivo con decorrenza dalla data di cui al successivo art. 6.

Articolo 6

Diritti e doveri degli Associati

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annua-

li dell'Associazione con la quota associativa.

3. Ciascun Associato, se in regola con il versamento della quota associativa e iscritto da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati, ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente e di presentare la propria candidatura per gli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- d) di recedere in qualsiasi momento;
- e) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4. Ciascun Associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) versare la quota associativa, ad eccezione degli associati onorari, secondo l'importo stabilito dall'Assemblea. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato né in caso di scioglimento dell'Associazione;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5. In casi eccezionali, gli Associati possono essere chiamati a contribuire con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. Il contributo non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di Associato.

Articolo 7

Perdita della qualifica di Associato

1. La qualifica di Associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso: l'Associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione e non ancora adempiute;
- c) decadenza: per mancato versamento della quota associativa annuale, entro tre (3) mesi dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita comunicazione contenente la richiesta di versamento della quota associativa stessa;
- d) esclusione: può essere escluso dall'Associazione, l'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto

o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, che tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quali ad esempio lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Associato per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al/alla Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera, in occasione della prima riunione utile, solo dopo aver ascoltato, in contraddittorio con un delegato del Consiglio direttivo, gli argomenti portati a sua difesa dal candidato escluso.

Articolo 8

Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai

volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 9

Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente;
- d) il/la Vicepresidente;
- e) l'Organo di Controllo, se nominato ai sensi del successivo art.20.

2. Il Consiglio Direttivo, il/la Presidente, il/la Vicepresi-

dente e l'Organo di Controllo, se nominato, durano in carica tre (3) anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 10

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto ad esprimere un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente. In mancanza del/della Vicepresidente l'Assemblea nomina il proprio Presidente temporaneo.

3. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) Associati.

4. Hanno diritto di voto, e di elettorato passivo, gli associati iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

5. Le decisioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti gli Associati.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, per votazione a scheda segreta, scegliendoli tra i propri Associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e l'eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio di esercizio entro i sei (6)mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o nel più breve termine eventualmente previsto da disposizioni indiscutibili;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione nonché sui provvedimenti di esclusione, garantendo al

richiedente la forma più ampia di contraddittorio;

- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) fissare l'ammontare della quota associativa;
- j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- k) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sull'eventuale scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 12

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, sempre su convocazione

del/della Presidente, in seguito a richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso, il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione;

2. L'Assemblea è convocata, almeno quindici (15) giorni prima della riunione mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, email ovvero altro mezzo idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

ne.

Articolo 13

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno degli Associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati, in seconda convocazione con la presenza della metà

più uno degli Associati è in terza convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

4. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati presenti.

5. Nel caso in cui si debba deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al/alla Presidente.

7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al/alla Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che nell'avviso di convocazione sia indicata la piattaforma

in cui è attivo il collegamento.

Verificandoai tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui si trova il/la Presidente della riunione.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo, dell'eventuale bilancio preventivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne quanto specificato al precedente articolo II, a).

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti gli Associati e trascritto nel libro delle Assemblee gli Associati.

Articolo 14

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni dei potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da tre (3) dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il/la Presidente e il/la Vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) anni e possono essere rieletti.

Articolo 15

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ha il compito di compiere tutti gli atti

di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Esso, a scopo esemplificativo, può:

- a) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio con ogni più ampio potere al riguardo, curando la realizzazione delle attività sociali;
- b) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- c) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo per il successivo esercizio, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- e) proporre l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Associati;
- g) proporre eventualmente all'Assemblea il conferimento della qualifica di soci onorari a persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione;
- h) deliberare in merito all'esclusione di Associati;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di eventuale esclusione di Associati;
- j) eleggere, tra i suoi membri, il/la Presidente e il/la Vice-

presidente;

k) assegnare l'incarico di Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal/dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

m) assumere il personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nella misura strettamente necessaria ad assicurare la continuità della gestione non assicurata dai soci, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8, comma 3 e art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

n) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore Generale deliberandone i relativi poteri;

p) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

r) conferire procure ad negotia a soci o a terzi, per specifiche attività. Tale procura deve essere predisposta in forma scritta e con specifica indicazione dell'attività e del periodo temporale al quale questa si riferisce.

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti in giustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere, per gravi motivi, revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, art 13 c. 3 e 4.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri essi sono sostituiti da nuovi Consiglieri eletti nella prima Assemblea utile che durano in carica per il tempo previsto per i cessati e da loro sostituiti.
3. Il venir meno della maggioranza degli Amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail o con altro

mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del/della Presidente, almeno quattro (4) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, volontari dell'Associazione e rappresentanti di eventuali gruppi di lavoro interni, senza diritto di voto.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al/alla Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il/la Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente, oppure, in sua mancanza, dal/dalla Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano d'età. Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

11. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il/La Presidente

1. Il/La Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto.

2. Il/La Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa.

3. Il/La Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal/dalla Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Il/La Vicepresidente

1. Il/La Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.
2. Egli/Ella sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, comunicandolo senza obblighi di forma purch'è con mezzi idonei, ad esempio email.

Articolo 19

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere affianca il/la Presidente nello svolgimento delle sue Funzioni.
2. Il Tesoriere cura l'Amministrazione dell'Associazione, ad esso compete:
 - a) la cura dei libri sociali contabili e fiscali se previsti;
 - b) provvedere alla gestione della contabilità;
 - c) supportare il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio e del rendiconto consuntivo;
 - d) la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, se delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. L'Organo di Controllo resta in carica tre (3) anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammini-

stratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono conte-

nere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.

Articolo 22

Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative e contributi degli Associati;
- b) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- c) contributi pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi Internazionali;
- e) contributi privati;
- f) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- g) rendite patrimoniali;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) fondi provenienti da raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi;
- j) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

- k) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- n) altre entrate espressamente previste dalla legge, compatibili con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23

Esercizio sociale

- 1. l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Articolo 24

Bilancio di esercizio

- 1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e deve corredare dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

- 2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione

o in calce al rendiconto.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 25

Bilancio sociale

1. Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 o, in via facoltativa, ove ritenuto necessario su apposita istanza del Consiglio Direttivo.

2. Esso, ove redatto, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea unitamente al Bilancio di esercizio.

Articolo 26

Patrimonio

1. Il Patrimonio, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, è costituito da:

a) pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;

b) ogni altro bene, mobile o immobile, che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

c) avanzi netti di gestione.

2. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati a la maggioranza qualificata, di cui all'art. 13 c. 5.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

4. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 29

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.